



IL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SETTEMBRE 2024



Contenuto della sessione

- ✓ Considerazioni generali e principi comunitari
- ✓ Autorizzazione ordinaria
 - Autorizzazioni EoW comma 3 dell'art. 184-ter
- ✓ Regime semplificato
 - Autorizzazioni EoW
 - Preparazione al riutilizzo DM 119/2023
- ✓ Verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)
- ✓ Connessione con il regime autorizzativo di VIA, AIA, AUA
- ✓ Aspetti sanzionatori
- ✓ Quesiti



Procedure autorizzative ambientali
Parte II del D.Lgs. 152/2006

VIA/ Verifica di assoggettabilità a VIA
Direttiva 2014/52/Ue
(D.lgs. 104 del giugno 2017)

VAS
Direttiva 2001/42/CE
(art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006)

assicurare che
l'attività antropica
sia compatibile
con le condizioni
per uno sviluppo
sostenibile

AIA
(Parte II Titolo III-bis D.lgs. 152/06)
(D.lgs. 46/2014)

definire le condizioni di
esercizio degli impianti
IPPC

**AUTORIZZAZIONE UNICA nuovi impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208)**

Impianti mobili (art. 208 c. 15)

Impianti ricerca sperimentale (art. 211)

autorizzare
alla gestione
dei rifiuti

COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA (artt. 214 – 216)
• Autorizzazioni EoW
• Preparazione al riutilizzo DM 119/2023

Semplificazione


**Provvedimento autorizzatorio unico
statale (PUA) e regionale (PUAR)**
(art 27 D.lgs. 152/06)
(D.lgs. 104 del 16 giugno 2017)

Autorizzazioni trattamento rifiuti
Parte IV del D.lgs. 152/06

Semplificazione


**Autorizzazione Unica Ambientale
AUA**
(DPR 59/2013)





Considerazioni generali


- ✓ approccio sempre più **integrato e unificato** dei procedimenti nel rispetto della separazione interna delle fasi procedurali e delle relative competenze tra gli uffici chiamati a svolgere l'istruttoria
- ✓ **semplificazione** e **snellimento** dei procedimenti, la cui durata costituisce uno dei grandi vincoli allo sviluppo dei progetti industriali
- ✓ su impulso delle direttive europee: valorizzazione dello **scambio di informazioni**, della **partecipazione pubblica** e del **confronto** tecnico tra autorità e gestore
- ✓ importante spinta applicativa data dall'istituto **dell'interpello ambientale** che – introdotto a fine 2020 – ha portato a numerosi pareri ministeriali utili ai fini dell'applicazione della disciplina.



Considerazioni generali e semplificazione

Il **Pnrr** contiene misure di razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti al fine di agevolare la realizzazione di infrastrutture e di altri interventi sul territorio:

- il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, Semplificazioni Bis (Legge 108/2021) ha previsto interventi per
 - **codificare procedure autorizzative “speciali” e “accelerate”** per le opere strategiche del piano;
 - aggiornare **termini e step** di alcuni procedimenti specifici (in particolare Via, Pua, Paur);
 - efficientare il **confronto pubblico/privato**;
 - promuovere il principio **once only** (unificazione dei procedimenti di competenza di più amministrazioni).
- il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, decreto aiuti (Legge 91/22) ha introdotto novità con riguardo alla **documentazione da allegare all’istanza di Via**, alla proroga della validità del provvedimento di Via e alle categorie di impianti sottoposti a Via statale
- il Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, decreto aiuti-*bis* (legge 21 settembre 2022 n. 142) ha introdotto l’articolo 27-*ter* del D.Lgs. n. 152/2006 avente a oggetto **un procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (Pauar)** per settori ritenuti di rilevanza strategica.




Principio di leale collaborazione

L' art. 1 della legge n. 241/90 comma 2 bis, come modificato dall'art. 12 della legge 11 settembre 2020 n. 120, introduce tra i principi generali che regolano i rapporti tra cittadini e la p.a., la leale collaborazione e la buona fede, esaltando ancor di più, come peraltro già fatto dalla giurisprudenza la necessità di garantire adeguata ed effettiva tutela ai privati che si relazionano con il potere autoritativo, in quanto parametri di legittimità del provvedimento amministrativo; analogamente, possono essere riferiti al cittadino, imponendo anche a quest'ultimo condotte da tenere nei confronti dell'amministrazione. Il saggio si sofferma infine su alcuni aspetti della buona fede nelle dinamiche del processo amministrativo.

Importanza della **fase preliminare della consultazione** con le autorità competenti nell'ottica della **leale collaborazione e partecipazione**

Esistono strumenti giuridici utili alla consultazione e a consolidare un assenso di massima espresso dalle Amministrazioni interessate prima della presentazione della domanda di autorizzazione:

- 1) Art. 14, comma 3, Legge 241/1990
- 2) Art. 26-bis D.Lgs. 152/2006
- 3) Art. 27 del DL n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all'art. 3 septies del D.lgs. 152/200



Semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118” in **vigore dal 2 agosto**.

Introduzione del **fascicolo informatico di impresa che il soggetto che effettua il controllo ha l’obbligo di consultare** (tenuto dalle Camere di commercio ai sensi dell’art. 2, comma 2 lett. b), della L. n. 580/1993”).

Il provvedimento riguarda anche TUTTI i controlli per violazioni in materia ambientale.

Novità introdotte dal decreto:


- il **“controllo collaborativo”** (art.2) che deve guidare le imprese nello svolgimento corretto delle proprie attività più che produrre sanzioni.
- **l’impossibilità di procedere in contemporanea a ispezioni diverse** (art.5)

Logica dei controlli preventiva e collaborativa sulla base di una fiducia reciproca che incentiva i comportamenti virtuosi in un’ottica di premialità.

Economia dei controlli . Quando l’esito del controllo, l’amministrazione procedente accerta la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato è esonerato dai medesimi controlli nei successivi dieci mesi, salvi alcuni casi (comma 3).

- L’esito dei controlli è inserito nel fascicolo elettronico di impresa.

Dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni *di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale.*



Semplificazione dei controlli sulle attività economiche

- **Per potenziare la trasparenza**


Le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza **consultano ed alimentano** con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa” tenuto dalle Camere di commercio ai sensi dell’art. 2, comma 2 lett. b), della L. n. 580/1993”.

Per eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni:

1. le amministrazioni dovranno censire tutti i controlli previsti a legislazione vigente. Il quadro di sintesi sarà elaborato dal Dipartimento della Funzione pubblica, così da individuare i controlli che possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati periodicamente o rafforzati.
2. Il censimento dei controlli va pubblicato sul sito Internet di ogni Amministrazione cosicché per le imprese sarà chiaro a quale tipologia di ispezioni e verifiche potrebbero essere soggette.
2. Il Dlgs 103/2024 ha previsto le modalità per l'istituzione di un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria. L'**Ente nazionale italiano di unificazione (UNI)** elabora, per ciascun ambito omogeneo, consultate le amministrazioni di riferimento, *norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un **livello di rischio basso** al quale è associabile un **Report di basso rischio*** .

Tempi - Lo schema standardizzato dovrà essere approvato entro il **1 ottobre 2024**. Da quella data le Amministrazioni avranno 150 giorni di tempo per censire i loro controlli e pubblicarli sul proprio sito web. Ogni Amministrazione effettua entro il 30 giugno 2025 un check dei controlli che ha fatto negli ultimi 3 anni . Entro il **30 ottobre 2025** La funzione pubblica trasmetterà un documento di sintesi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nei confronti dei soggetti in possesso del **Report di basso rischio** le amministrazioni *effettuano i controlli ordinari non più di una volta l'anno*. Il "Report di rischio basso" è inserito nel **fascicolo elettronico dell'impresa**.



ANALISI PRELIMINARE

Localizzazione del sito

Competenze dello Stato

Pianificazione Regionale

Competenze provinciali


Poteri Comunali

Valutazione sul fabbisogno

Principio di prossimità

Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

Privativa comunale



LOCALIZZAZIONE DEL SITO

COMPETENZE DELLO STATO

Criteri generali e non di localizzazione puntuale


[Art. 195, comma 1, del Dlgs 152/06 lettera f\)](#) riserva allo Stato *“l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali regionali, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese”*.

lettera p) è di competenza dello Stato *“l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti”*.

In modo corrispondente, [l'art. 198 bis del Dlgs 152/06](#) prevede lo **strumento di pianificazione** di competenza statale in materia, Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR) che contiene i [macro-obiettivi](#) e i criteri strategici per raggiungerli.

[DM 257 del 24 giugno 2022 - Adozione del Programma Nazionale per la Gestione dei rifiuti](#)

Il Programma è aggiornato almeno ogni sei anni, fatta salva la possibilità di anticiparne la revisione a seguito di modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.



LOCALIZZAZIONE DEL SITO

Pianificazione Regionale

Art. 196, comma 1, Dlgs 152/06

Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195

(..)

n) la **definizione di criteri** per l'individuazione, da parte delle province, **delle aree non idonee** alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);

o) la definizione dei **criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei** allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

Art. 199, comma 3, Dlgs 152/06


3. I **piani regionali di gestione dei rifiuti (PRGR)** prevedono inoltre:

(..) l) i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti.

CRITERIO SPECIFICO

Art. 196, comma 3, Dlgs 152/06

Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime. Tale disposizione non si applica alle discariche.



LOCALIZZAZIONE DEL SITO

Pianificazione Regionale


“Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti” contenuti nel **Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027** approvato dall'Assemblea Legislativa ([Deliberazione assembleare n. 87 del 12/07/2022](#)). Il Piano è entrato in vigore dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico n. 244 del 5 agosto 2022

Fermo restando i vincoli delle pianificazioni e delle normative vigenti, i criteri di idoneità alla localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti indicati al paragrafo 12.5 della relazione generale hanno carattere preferenziale.

Il PRRB ha cioè indicato i luoghi (e le condizioni) che, in base alla ricognizione della vincolistica esistente, non presentano di norma ostacoli alla realizzazione di tale tipologia di impianti. ***Ciò evidentemente non impedisce che gli stessi possano essere realizzati, in base alla libera scelta imprenditoriale Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati dell'esercente, anche in aree e a condizioni diverse da quelle indicate in tale paragrafo nel rispetto delle pianificazioni vigenti e delle autorizzazioni in concreto ottenute.***

Articolo 22 Disposizione attuative del Piano «=«»-»=«/ Criteri per l'individuazione dei luoghi adatti agli impianti di smaltimento dei rifiuti

1. Il Piano, nell'ambito dei fabbisogni, non prevede che vengano realizzati nuovi impianti di smaltimento per i rifiuti urbani e conseguentemente non potranno essere individuati nuovi luoghi adatti per lo smaltimento degli stessi rispetto al sistema impiantistico esistente.
2. Per il raggiungimento dell'obiettivi di Piano, al capitolo 8, si stima il fabbisogno regionale di smaltimento per i rifiuti speciali non pericolosi tramite impianti di discarica. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti e del principio di prossimità l'individuazione di nuovi luoghi idonei per tali impianti deve essere subordinata alla **dimostrazione di un fabbisogno di trattamento tenuto conto del principio di equa ripartizione dei carichi ambientali.**
3. In attuazione del principio di autosufficienza nello smaltimento di rifiuti, la pianificazione provinciale individua, tenuto conto anche delle indicazioni contenute al capitolo 12 della relazione generale di Piano, i luoghi idonei allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono prescrittive con particolare riferimento alla pianificazione provinciale e al Piano d'ambito e agli atti amministrativi autorizzatori.



LOCALIZZAZIONE DEL SITO


Le competenze delle Province

Art. 197, comma 1, lett. d), Dlgs 152/06

*1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le **funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti** a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:*

(..)

*d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del **piano territoriale di coordinamento** di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h) [oggi lettere g) ed l), nonché sentiti l'**Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.***



LOCALIZZAZIONE DEL SITO


Poteri comunali

L'art. 198 del d. lgs. 152/2006 **non prevede alcuna competenza** dei Comuni in materia di localizzazione.

Eventuali disposizioni relative alla pianificazione che individuano **zone idonee o non idonee** degli impianti di trattamento **sono viziate da incompetenza e illegittimità.**

Sentenza Consiglio di Stato
1072 del 31 gennaio 2022

Il d.lgs. n. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti prevede competenze distinte per lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni e le elenca in dettaglio rispettivamente negli artt. da 195 a 198. In nessuna di queste norme si prevede però una competenza a localizzare i singoli impianti di smaltimento ovvero trattamento dei rifiuti stessi, intesa come potere di indicare in positivo e in via imperativa dove un dato impianto debba essere localizzato.



VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO




Analisi dei fabbisogni degli impianti necessari

Art. 199, comma 3, Dlgs 152/06

(...)

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: (..)

g) il complesso delle attività e dei **fabbisogni degli impianti necessari** a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e **autosufficienza** della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli **ambiti territoriali ottimali** di cui all'articolo 200 D.lgs. 152/2006, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei **rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione** al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti.



Programma Nazionale per la Gestione dei rifiuti

La pianificazione regionale e la classificazione degli impianti di trattamento

Regioni e alle Province autonome devono effettuare una ricognizione con orizzonte temporale 2022-2025, degli impianti di trattamento presenti sul proprio territorio, distinguendo tra **impianti di chiusura del ciclo** (impianti di trattamento della frazione organica, inceneritori con e senza recupero di energia, discariche) e **impianti intermedi** (trattamento meccanico e meccanico-biologico).


Ogni Regione deve quindi garantire la **piena autonomia** per la gestione dei rifiuti urbani non differenziati e per la frazione di rifiuti derivanti da trattamento dei rifiuti urbani destinati a smaltimento.

L'autonomia gestionale può essere garantita, in alcuni casi, anche su un territorio più ampio, da individuare come **macroarea**, previo accordo tra le Regioni interessate ai sensi dell'art. 117, comma 8 della Costituzione, sulla base di opportune valutazioni di sostenibilità economica, ambientale e sociale, ivi incluso le componenti relative ai beni culturali e al paesaggio.

Criteri generali per l'individuazione delle **macroaree** sono:

1. progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale;
2. efficienza, sostenibilità, inclusa la tutela dei beni culturali e paesaggistici, efficacia ed economicità del sistema di gestione dei rifiuti;
3. realizzazione di un sistema moderno e integrato di gestione dei rifiuti;
4. contributo alla prevenzione/risoluzione del contenzioso comunitario.

Rifiuti urbani residui (Rifiuti urbani residui)
Scarti da raccolta differenziata
Rifiuti derivanti da trattamento dei rifiuti urbani residui
Frazione organica



CRITERI DI PRIORITA'

Art. 179 del D.L.vo 152/2006 prevede che:

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.


2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la **migliore opzione ambientale**. [...]

3. Con riferimento a flussi di rifiuti specifici è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito **dall'autorità che rilascia l'autorizzazione** ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, **in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.**

Nota MITE 14 maggio 2021 - OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N.116/2020 CRITICITÀ INTERPRETATIVE ED APPLICATIVE – CHIARIMENTI

La deroga alle priorità, così come indicate può essere **concessa solo ed esclusivamente se è prevista all'interno dei piani e dei programmi, e attraverso un procedimento autorizzatorio preventivo debitamente motivato**, che non legittima le amministrazioni e gli enti ad emanare atti derogatori successivi per quelle fasi di gestione dei rifiuti che sono già state avviate. [...]

Ciò chiarito, si ritiene che tale **nuova previsione** incida esclusivamente sui nuovi atti autorizzativi da rilasciare e non su quelli vigenti, se non in occasione di modifiche sostanziali o non sostanziali che comportino la necessità di riesame o modifica dell'autorizzazione.




PRINCIPIO DI PROSSIMITA'

Art. 182-bis del D.L.vo 152/2006 prevede che:

*Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed **adeguata di impianti**, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:*


- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;*
- b) permettere **lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati** in uno degli **impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione e raccolta**, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;*
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione e della salute pubblica.*

La **giurisprudenza del Consiglio di Stato*** ha ricordato che il cd. criterio di prossimità vale anche per la gestione dei rifiuti speciali e non solo per quelli urbani



*"per i rifiuti speciali ha rilievo primario il criterio della specializzazione dell'impianto, criterio che deve essere comunque **coordinato il principio di prossimità**, con cui si persegue lo scopo di ridurre il più possibile la movimentazione di rifiuti "*

*Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 5025 del 1° luglio 2021 e 11 giugno 2013, n. 3215



Principi comunitari in tema di autorizzazioni

Direttiva 2008/98/UE novellata dalla Direttiva (UE) 2018/851

Capo IV

Art 23 AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI

- Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere **l'autorizzazione dell'autorità competente.**
- prevedendo peraltro che, onde "evitare una **ripetizione inutile delle informazioni e dei lavori effettuati dall'operatore o dall'autorità competente**", tale autorizzazione possa essere combinata con altre autorizzazioni previste da diverse normative nazionali o comunitarie, in modo da costituire un'autorizzazione unica

Direttiva 2018/851/UE recepita in Italia con il D.lgs. 116/2020 fra le variazioni introduce:

- ✓ preparazione al riutilizzo
- ✓ modifiche disciplina dell'EoW
- ✓ Requisiti generali minimi in materia di Responsabilità Estesa del Produttore (Epr)

Art. 23 Rilascio delle autorizzazioni

Contenuto minimo dell'autorizzazione:


- a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;
- d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie.

Articolo 24 Deroghe all'obbligo di autorizzazione

Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, gli enti o le imprese che effettuano: smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione, recupero.

Articolo 25 Condizioni delle deroghe

Gli Stati membri che intendono autorizzare una deroga a norma dell'articolo 24 adottano, per ciascun tipo di attività, regole generali che stabiliscano i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di deroga, nonché il metodo di trattamento da utilizzare. Stabiliscono condizioni specifiche per le deroghe riguardanti i rifiuti pericolosi, compresi i tipi di attività, e ogni altra prescrizione necessaria per procedere alle varie forme di recupero e, se del caso, i valori limite per il contenuto di sostanze pericolose presenti nei rifiuti nonché i valori limite di emissione.



LE AUTORIZZAZIONI AL TRATTAMENTO

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Comunicazioni artt. 214, 215, 216 D.lgs. 152/06

Cessazione di qualifica di rifiuto art. 184-ter del D. Lgs.vo 152/2006

Preparazione riutilizzo art. 214-ter del D.lgs. 152/2006

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (DPR 59/2013)

PROCEDURA ORDINARIA

AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 208 D.lgs. 152/06)

Discarica D.LGS. N. 36/2003 e succ. mod.

INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI TITOLO III-BIS

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Parte II, Titolo III-bis D.lgs. 152/06 (art. 208 c 2 D.lgs. 152/06)

Cessazione di qualifica di rifiuto caso per caso (comma 3 dell'art. 184-ter)

VIA o verifica assoggettabilità a VIA



Verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)

La verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è la procedura da attivare allo scopo di valutare, ove previsto, se determinati progetti di opere o impianti possono avere impatti negativi e significativi. Deve essere attivata ai sensi dell'art. 19 del d.lgs 152/2006 e degli artt. 10-11 della L.R. 4/2018.

Documento fondamentale è lo **studio preliminare ambientale**, contenente la descrizione del progetto e delle componenti ambientali sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto, nonché tutte le informazioni relative ai possibili impatti derivanti da emissioni, produzione di rifiuti e uso delle risorse naturali

Il procedimento di screening si conclude con il provvedimento di **valutazione di assoggettabilità** che determina la necessità – o meno – dell'esecuzione del procedimento di Via e le relative eventuali condizioni

Il D.M. 30 marzo 2015 ha **reintrodotto** per alcune attività di recupero, anche in procedura semplificata, l'obbligo di una valutazione preliminare di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale. Chiunque intenda quindi effettuare una comunicazione di inizio attività ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e rientri nei casi descritti sopra, dovrà esperire preventivamente procedura di assoggettabilità



ALLEGATO B1 CATEGORIE DI OPERE DA SOTTOPORRE ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA

- impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
- impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; u) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il D.M. 30 marzo 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.

Verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)



Dal **31 luglio 2021** è in vigore la nuova formulazione dell'**art. 19 del D.lgs. 152/06**, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

TRASMISSIONE STUDIO PRELIMINARE

termini procedurali perentori

VERIFICA DOCUMENTI E RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

verifica la completezza della documentazione entro 5 giorni dalla ricezione e può richiedere integrazione e/o chiarimenti. Il proponente, pena il respingimento della domanda con conseguente obbligatoria archiviazione, deve rispondere entro 15 giorni.

PUBBLICAZIONE


Contestualmente alla ricezione della documentazione il Servizio pubblica la documentazione stessa sul proprio sito dandone notizia a tutte le amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati.

OSSERVAZIONI

Entro i successivi 30 giorni chiunque abbia interesse può presentare osservazioni. L'A.C., tenuto conto delle osservazioni ricevute,

DECISIONE AUTORITA' COMPETENTE

Entro 45 giorni dal termine di scadenza delle stesse, adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità.



Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero

Natura : autorizzazione espressa.


Campo di applicazione: si applica in **via generale e residuale** se non sia obbligatorio o facoltativo accedere ad altra forma di autorizzazione.

La procedura ordinaria si applica:

- all'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione delle opere (art. 208 comma 1)
- per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata (art. 208 comma 20);
- a rinnovi di autorizzazione all'esercizio (art.208, comma 12);

Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione in procedura ordinaria sono definite dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.





Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero




Fase introduttiva

I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda all' Autorità competente (AC) allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

- Entro **30 giorni** dal ricevimento della domanda, AC individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi.
- Nel termine di **20 giorni**, la documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi.
- Entro **90 giorni** dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:
 - a) procede alla valutazione dei progetti;
 - b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto articolo 177, comma 4;
 - c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
 - d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti all'AC.





Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero

Fase decisionale

Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, l'Autorità competente, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. [...]


L'istruttoria si conclude **entro 150** giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

I termini sono interrotti, per una sola volta, da eventuali **richieste istruttorie** fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.



Art. 208, commi 6, 8, 9 e 10 D.lgs. 152/2006



Conferenza di servizi


La conferenza 208 non è la conferenza di cui alla L. 241/90, è disciplina speciale, **istruttoria e in modalità sincrona**.

Questa modalità va seguita sempre:

- in caso di nuovi impianti;
- varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

La conferenza di servizi non si conclude con il rilascio del provvedimento, ma con la trasmissione delle proprie conclusioni con i relativi atti alla AC che successivamente emette l'autorizzazione unica: si tratta pertanto di una conferenza di servizi di **natura istruttoria e non decisoria**

In caso di varianti non sostanziali si applica la **procedura della conferenza semplificata** di cui all'art. 14 bis della L. 241/90, ovvero in modalità asincrona, adattandola al procedimento art. 208.




Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero



La decisione della conferenza dei servizi è **assunta a maggioranza** e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle **opinioni dissenzianti espresse nel corso della Conferenza di Servizi**.

Qualora l'attività sia soggetta alle **procedure di valutazione di impatto ambientale o verifica di assoggettamento alla VIA**, le stesse devono essere state già avviate. Il procedimento di approvazione del progetto resta sospeso fino alla acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale o alla determinazione di non assoggettamento.



Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero


L'approvazione del progetto **sostituisce** ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali; **costituisce**, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione paesaggistica.

Le stesse procedure si applicano anche a fronte di **varianti sostanziali** in corso d'opera o di esercizio che rendano l'impianto non più conforme all'autorizzazione in essere.



Art. 208, 12 e 19 D.lgs 152/2006



Il parere negativo del Comune è superabile nel rilascio della autorizzazione impianto di trattamento


Sentenza Consiglio di Stato
Sez. IV, n. 4991/2020

L'Amministrazione procedente può superare il dissenso del Comune imperniato su ragioni di pianificazione urbanistica e quindi l'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 può costituire variante dello strumento urbanistico, ma **a condizione che sia articolato un iter logico-argomentativo in grado di spiegare, puntualmente e in modo esauriente, le motivazioni a fondamento di scelte in contrasto con il parere comunale**, da cui emergano cioè le ragioni giustificatrici che, a seguito di un bilanciamento degli opposti interessi, hanno portato a far prevalere le esigenze legate all'insediamento dell'impianto.

L'onere di motivazione esaustiva si ricava dalle stesse regole generali del modulo procedimentale della conferenza dei servizi, che prevedono il superamento dei dissensi attraverso una "adeguata" motivazione.

Sentenza Consiglio di Stato
376 /2022

L'Autorizzazione unica può essere rilasciata dalla Regione (o dall'Ente delegato) qualora la conferenza di servizi, **con decisione "assunta a maggioranza", abbia espresso parere favorevole, senza che possa riconoscersi al Comune alcun "potere di veto": un siffatto potere di veto, infatti, non è previsto da alcuna disposizione normativa, né è in alcun modo desumibile dalla ratio del citato articolo 208**, che ha invece introdotto uno speciale procedimento in deroga al normale quadro degli assetti procedurali e sostanziali in materia di costruzione e gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti; siffatta disposizione, del resto, è significativa della volontà del legislatore di coordinare in modo armonico l'esercizio dei concorrenti poteri di pianificazione spettanti ai diversi livelli di governo del territorio e, secondo il consolidato indirizzo ermeneutico seguito dalla giurisprudenza costituzionale, appare anzi doverosa la leale collaborazione degli enti territoriali nel rispetto delle reciproche prerogative, anche costituzionalmente tutelate.




Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero

L'autorizzazione individua le **condizioni e le prescrizioni** e **contiene**:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo **al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio** dell'impianto;
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
- i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.



Art 178 e Art. 208, D.lgs 152/2006




Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero

L'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni ed è rinnovabile**.

RINNOVO - Almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

IMPIANTI CERTIFICATI - Almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, è facoltà del gestore dell'impianto certificato (sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) o certificate Uni En Iso 14001) sostituire l'autorizzazione unica di cui sono in possesso, con **autocertificazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445**. Detta autocertificazione sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione unica.


Condizione per l'attivazione del procedimento, attraverso la presentazione dell'autocertificazione, è l'intenzione del gestore di proseguire l'attività alle stesse condizioni dell'autorizzazione, senza alcuna modifica né impiantistica né gestionale. Qualora siano previste modifiche gestionali e/o impiantistiche in corso d'esercizio, il gestore deve presentare una nuova domanda di autorizzazione unica, fermo restando il rispetto delle casistiche procedurali indicate nella scheda dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art 208 del d.lgs 152/2006. L'autocertificazione mantiene l'efficacia sostitutiva dell'autorizzazione **fino ad un periodo massimo di 180 giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta**, della registrazione Emas o della certificazione Uni En Iso 14001.



Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero



RIESAME - Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990.




Autorizzazione specifica per impianti mobili

L'autorizzazione (art. 208, c.15) si configura come **un'autorizzazione all'esercizio dell'impianto**, è richiesta dal soggetto che ne ha piena ed esclusiva disponibilità, sarà rilasciata indipendentemente dalle aree ove opererà ed è una sorta di omologazione dell'impianto mobile sulla quale sarà opportuna e necessaria una preventiva e positiva valutazione da parte dell'ARPA competente.

La durata dell'autorizzazione è di dieci anni ed è valida su tutto il territorio nazionale

IMPIANTO Mobile è definito come una struttura tecnologica unica o assemblaggio di strutture tecnologiche che possono essere trasportate ed installate in un sito per lo svolgimento della campagna di attività di durata limitata nel tempo.

Struttura tecnologica unica identificabile con marca modello numero di matricola. Soggetto a direttiva macchine.



Autorizzazione specifica per impianti mobili



Esclusioni:

– **gli impianti mobili che effettuano la disidratazione** dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa all'impianto presso il quale operano;


– **gli impianti mobili che effettuano la sola riduzione volumetrica**

Per “impianti di riduzione volumetrica” si debbono intendere gli impianti che prevedono la sola riduzione volumetrica dei rifiuti, mediante operazioni a livello esemplificativo, di pressatura, a condizione che tali operazioni vengano eseguite su partite omogenee di rifiuti, cosicché non vengano modificate la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica (Codice EER)”.
Con la sentenza 10 febbraio 2014, n. 6107, la Corte di Cassazione ha stabilito che «la deroga al regime ordinario in materia di rifiuti prevista dall'art. 208, c. 15, D.L.vo 152/06, per gli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica (e la separazione delle frazioni estranee), opera esclusivamente con riferimento a tali attività, restando conseguentemente esclusa ogni operazione diversa, antecedente o successiva, che rimane invece soggetta alla disciplina generale ed incombe su chi invoca l'applicazione di detta deroga l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge per la sua operatività».

– **gli impianti mobili che effettuano la separazione delle frazioni estranee,**

Sentenza Cassazione Penale– Sez. III n° 21859 del 01/06/2011)“separazione delle frazioni estranee” è da intendersi il trattamento preliminare, effettuato con tecnologie meccaniche-fisiche semplici (ad es. deferrizzazione), che non modifica la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica.

Diversamente, non sono compresi nella deroga gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione, essendo impiegati per effettuare un'operazione di trattamento finalizzato al recupero dei residui ferrosi.



Autorizzazione specifica per impianti mobili




L'impianto mobile deve essere nella piena ed esclusiva disponibilità del soggetto autorizzato.

La campagna di attività per il recupero e/o smaltimento dei rifiuti potrà essere svolta esclusivamente da parte del soggetto autorizzato ed i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento dovranno considerarsi a tutti gli effetti prodotti dal soggetto che ha presentato la comunicazione.

Il luogo di produzione sarà costituito dall'area delimitata, in cui si svolgono le attività di trattamento dalle quali originano i rifiuti, ivi compresi i luoghi di produzione così come definiti dall'art. 230 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

IMPORTANTE

Non rientra nella definizione di impianto mobile una apparecchiatura che, sebbene presenti possibilità di essere spostata e posizionata su diverse aree, viene impiegata continuativamente all'interno di un sito già autorizzato alla gestione dei rifiuti. Le operazioni eseguibili con tale apparecchiatura dovranno necessariamente essere ricomprese all'interno dell'autorizzazione e potranno operare solo nelle aree specificatamente indicate sulla planimetria allegata al progetto definitivo dell'intervento.



Comunicazione esercizio campagna di attività


Per le campagne di attività che si svolgono sul territorio regionale degli impianti mobili autorizzati ai sensi dell'articolo 15, il soggetto titolare dell'autorizzazione effettua una comunicazione per la campagna di attività ai sensi dell'articolo 208, comma 15 del d.lgs 152/2006 . **A tale comunicazione sono allegati tutte le autorizzazioni, nullaosta, pareri o atti di assenso comunque denominati, necessari per lo svolgimento della campagna.**

I soggetti interessati allo svolgimento delle singole campagne di attività devono inviare alla Provincia competente per territorio, almeno **venti giorni** prima dell'installazione dell'impianto, la comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n. 152/2006.

La legge 108/2021 ha modificato l'art. 208 comma 15 del Dlgs 152/2006 da 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto a 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto entro il quale il soggetto interessato deve comunicare il sito e la campagna di attività che intende svolgere con impianti mobili di smaltimento o recupero.



Dgr n. 499 del 04 marzo 2008




Comunicazione esercizio campagna di attività

Come previsto dal comma 15 dell'art 208 del D. Lgs. 152/06, quando l'AC ammette l'attività dell'impianto mobile nel sito prescelto, può adottare prescrizioni integrative cosicché lo svolgimento della campagna nel sito prescelto non risulti pregiudizievole per l'ambiente e la salute pubblica, casi in cui può invece essere vietato l'esercizio delle attività previste.

Le possibili prescrizioni possono riguardare:

- la **durata delle campagne di attività**;
- il **collettamento e completamento** dell'impianto con tutte le strutture, quali nastri trasportatori, tubazioni, serbatoi di stoccaggio, reattivi, recinzioni, necessarie al suo funzionamento, queste strutture comunque dovranno essere già esistenti ed autorizzate attraverso le ordinarie procedure: mediante i permessi/nulla osta/autorizzazioni, da parte degli Enti competenti, non rientrando nell'atto di ammissione della campagna di attività;
- i **limiti e i sistemi** di abbattimento delle emissioni in atmosfera per gli impianti che le originano, subordinando l'esercizio dell'impianto all'autorizzazione delle stesse da parte dell'autorità competente;
- i **limiti e i sistemi di depurazione** per gli impianti che diano origine a scarichi sul suolo o in corpi idrici, subordinando l'esercizio dell'impianto all'autorizzazione degli stessi da parte dell'autorità competente.




Comunicazione esercizio campagna attività

- ✓ sono sottoposte a **verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** tutte le campagne di attività con impianti mobili riconducibili ai casi previsti **nell'Allegato IV alla parte seconda di cui all'art. 20 del D. lgs. 152/2006**, come tutti gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva >10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del D. Lgs. 152/06.
- ✓ impianti mobili utilizzati nelle esecuzioni degli **interventi di bonifica** autorizzati ai sensi del Titolo V parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. qualora già **compresi nel progetto approvato**, **non sono soggetti ad ulteriore comunicazione di campagna di attività.**

Esclusione verifica di assoggettabilità a VIA

La legge 108/2021, attraverso l'intervento sull'allegato IV alla Parte II del Dlgs 152/2006, esclude:

- impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia **una durata inferiore a novanta giorni**
- gli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una **durata inferiore a trenta giorni.**
- Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo **sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA** qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno».




Autorizzazione cessazione qualifica di rifiuti (caso per caso)

In mancanza di criteri specifici adottati tramite regolamenti europei o decreti nazionali, le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero (art. 208 – Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti – e al Titolo III bis – Autorizzazione Integrata Ambientale – del Dlgs. 152/2006) devono essere **rilasciate o rinnovate** nel rispetto delle condizioni stabilite **dall'art. 6 della Direttiva 2008/98/CE e sulla base di criteri dettagliati definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'ARPA territorialmente competente.**

Per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di operazioni di recupero da parte dell'autorità competente, il richiedente dovrà predisporre un **progetto di lavorazione dei rifiuti** che – richiamando specifiche norme tecniche e gli standard previsti, **attesti l'efficienza delle operazioni di recupero, ovvero la reale produzione di prodotti recuperati, secondo le caratteristiche commerciali.**

I parametri di riferimento per l'autorità procedente sono rappresentati dalle **norme tecniche** e dagli **standard esistenti** e, in particolare, dalle **norme tecniche UNI, documenti tecnici che, pur essendo di applicazione volontaria, costituiscono riferimenti certi per gli operatori.**






Autorizzazione cessazione qualifica di rifiuti (caso per caso)



I "criteri dettagliati", sono definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori e includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.





Cessazione qualifica rifiuti – procedura di controllo

L'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 comma 3 bis

Prevede l'obbligo una volta rilasciata l'autorizzazione per l'Autorità competente di comunicare all'ISPRA entro 10 giorni il provvedimento autorizzatorio.


L'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 comma 3 ter, quater, quinquies

Controllo a campione dell'Ispra sentita l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione

- la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti
- i rifiuti in ingresso
- i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita
- conformità agli atti autorizzatori rilasciati e alle condizioni EoW, comma 1 art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

ISPRA comunica entro 15 giorni dalla conclusione della verifica degli esiti al Ministero dell'ambiente


Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.



Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs.152/2006

- elementi utili alla realizzazione di un **sistema comune ed omogeneo di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni** nell'ambito di processi di recupero o riciclaggio dei rifiuti da cui esitano materiali che hanno cessato di essere tali.
- supporto alle Agenzie **nella fase istruttoria tecnica di rilascio delle autorizzazioni**, se e quando le Autorità competenti intendessero avvalersi del supporto tecnico delle Agenzie.
- contengono **indicazioni tecniche**.





Cessazione qualifica rifiuti – la disciplina



la Regione/Provincia in sede di rilascio dell'autorizzazione VALUTA gli aspetti del processo di recupero, tra cui:


1) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero.

Il richiedente dovrà descrivere le tipologie di provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER, evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, sia dal punto di vista tecnico-prestazionale, che ambientale, in funzione dell'uso.

2) Processi e tecniche di trattamento consentiti.

Dovranno essere descritti dettagliatamente i processi e le tecniche di recupero e/o riciclaggio finalizzati alla produzione della sostanza od oggetto, includendo eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici e ambientali da parte di tale sostanza od oggetto.

3) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario.



Cessazione qualifica rifiuti – la disciplina




4) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuti, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.

Il richiedente dovrà descrivere il sistema di gestione, il quale deve contenere tutti gli elementi atti a certificare il processo di end of waste (attraverso la descrizione di tutto l'iter del rifiuto, dal suo conferimento nell'impianto di recupero fino alla produzione del prodotto finale) e dovrà essere fornita documentazione di tale sistema, che evidenzi, per ogni lotto, il rispetto delle condizioni e dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.

5) Dichiarazione di conformità.

Dovrà essere presentato il modello di dichiarazione di conformità, ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 245, contenente tutte le informazioni tali che, per ogni lotto, sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati.






Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs.152/2006 (Linee Guida SNPA 41/22)

Nell'istruttoria tecnica/modello organizzativo dovranno essere definite:

- le eventuali **tempistiche di stoccaggio** dei **prodotti/oggetti** sulla base delle indicazioni del richiedente e delle valutazioni istruttorie, secondo quanto indicato in tabella 4.1 (condizione b)).
- le tempistiche di **stoccaggio dei prodotti/oggetti** devono essere definite su criteri tecnici, laddove col tempo il prodotto/oggetto si degradi e perda le caratteristiche che ne hanno consentito la cessazione della qualifica di rifiuto, in modo analogo alla "scadenza".
- lo stoccaggio dei materiali in attesa di conclusione della **verifica di conformità**.
- L'area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso deve essere distinta dalle aree destinate ai prodotti in uscita già sottoposti a trattamento (EoW), **deve avere capacità adeguata allo stoccaggio** dei rifiuti in ingresso secondo i quantitativi autorizzati nell'atto di autorizzazione dell'impianto.




Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs.152/2006 (Linee Guida SNPA 41/22)



Condizioni da applicare alla cessazione della qualifica di rifiuto

L'autorizzazione dovrà specificare che la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà al momento dell'emissione della **dichiarazione di conformità** da parte del produttore.

- accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso;
- controllo visivo del carico dei rifiuti in ingresso;
- controlli supplementari;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- stoccaggio dei rifiuti **in area dedicata** (prima dell'avvio delle successive procedure previste)
- **procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità**
- **procedure di controllo** del prodotto in uscita
- **procedure per la verifica** di conformità dell'EoW
- parametri di processo e relativi valori soglia individuati dal provvedimento di autorizzazione;
- dimensioni del lotto.




Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs.152/2006 (Linee Guida SNPA 41/22)



ASPETTI TECNICO-IMPIANTISTICI E
GESTIONALI SPECIFICI DA
VALUTARE IN FASE DI ISTRUTTORIA

- **zona di conferimento**/accettazione del rifiuto (pesa, controllo radiometrico se necessario e ufficio accettazione)
- **zona di sosta degli automezzi** in attesa della verifica di conformità documentale e visiva del rifiuto in ingresso
- **zona di stoccaggio dei rifiuti scaricati prima** dell'invio al trattamento ed in attesa di eventuale caratterizzazione
- **zona di stoccaggio dei rifiuti in ingresso non conformi**
- **un'area di processo** ed eventuale pretrattamento
- **un'area per l'eventuale stoccaggio dell'EoW in attesa di conclusione delle verifiche pre immissione sul mercato**
- zone separate di stoccaggio del rifiuto rispetto EoW e di carico dei mezzi in uscita.



Cessazione qualifica rifiuti – PROSPETTIVE




favorire un mercato dei prodotti di recupero sia prioritario definire criteri omogenei di cessazione della qualifica di rifiuto per le medesime tipologie di prodotto EoW e ridurre quanto più possibile le differenze territoriali.

L'art. 184-ter comma 3-septies, ha previsto l'istituzione del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate (RECER), le cui modalità di organizzazione e funzionamento sono state definite tramite il Decreto Ministeriale del 21/04/2020.

Tale strumento <https://scrivaniarecer.monitorpiani.it/> consente di poter accedere alle principali informazioni inerenti anche le autorizzazioni caso per caso oltre che ai provvedimenti rilasciati.

Questo strumento nazionale può quindi agevolare lo scambio di informazioni, stimolare le Autorità Competenti a pervenire ad una progressiva omogeneità dei provvedimenti e favorire eventuali azioni che il Ministero potrà intraprendere nell'ambito della predisposizione di nuovi criteri nazionali.



Le procedure semplificate



Natura: comunicazione.

Campo di applicazione: attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi previste

L'applicazione della procedura semplificata è esclusa per gli impianti soggetti ad Aia e per gli impianti per i quali è obbligatoria l'Aua.


Il procedimento abilita allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti che rispettino integralmente le normative tecniche di riferimento:

L'iscrizione alle procedure semplificate da parte dell' AUTORITA' competente, non sostituisce alcuna autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività dell'impresa né autorizza la costruzione di alcunché.

la procedura semplificata da titolo **unicamente allo svolgimento delle operazioni di recupero oggetto di comunicazione**, mentre la costruzione dell'impianto resta "disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali"



Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006



Le procedure semplificate: iter

L'impresa che, nel rispetto dei regolamenti ministeriali, intenda avvalersi della procedura semplificata per lo svolgimento di operazioni di recupero è tenuta ad effettuare una comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente, vale a dire alla Provincia nel cui territorio la stessa impresa intende svolgere l'attività di recupero.

Alla **comunicazione di inizio di attività**, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e che ha valore di autocertificazione, va allegata una relazione dalla quale risulti:

- a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche stabilite nei regolamenti ministeriali;
- b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
- c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
- d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
- e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero




Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006

Dm 5 febbraio 1998 Recupero agevolato rifiuti non pericolosi

Dm 12 giugno 2002, n. 161 Recupero agevolato rifiuti pericolosi

Dm 17 novembre 2005, n. 279 Recupero agevolato rifiuti pericolosi da navi




Le procedure semplificate: caratteristiche

- nei formulari di identificazione vanno riportati gli estremi (data e numero di protocollo) della comunicazione di inizio attività;
- la durata quinquennale del titolo va calcolata dalla data della comunicazione (originaria o di rinnovo).

Durata -> 5 anni rinnovabile, a scadenza o in caso di modifiche sostanziali.

La presentazione della domanda di rinnovo consente la continuazione dell'attività di recupero, anche in assenza di un atto formale dell'Amministrazione. La mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta la cancellazione dell'iscrizione per l'attività di recupero, e la sua riattivazione richiede una nuova comunicazione di inizio attività.



RINNOVO


La comunicazione va rinnovata **ogni cinque anni**.

A questo proposito va tenuto presente che per la scadenza va considerata **la data di presentazione della comunicazione**, e non quella dell'atto di iscrizione, che potrebbe essere stato emesso anche qualche mese dopo.

Il **rinnovo va presentato almeno 6 mesi prima della scadenza**. La presentazione della domanda di rinnovo consente la continuazione dell'attività di recupero, anche in assenza di un atto formale dell'Amministrazione. La mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta la cancellazione dell'attività di recupero, significando che la sua continuazione richiede una nuova comunicazione di inizio attività.



Art 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.



Le procedure semplificate: elementi chiave



TASSATIVITA' DELLE TIPOLOGIE fissate dalla legge

- rifiuti conferibili (Eer) • provenienza • caratteristiche (composizione chimico fisica, ecc)
- attività di recupero consentite (ciclo produttivo) • caratteristiche merceologiche della materia recuperata

QUANTITA' MASSIME fissate dalla legge

ORGANIZZAZIONE IMPIANTO


Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.

MESSA IN RISERVA

R13 messa in riserva, è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti (all1, sub allegato 1 DM 5/2/1998 e ss.m).

OGGETTIVITA' DEL RECUPERO

Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che **non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo** nei cicli di consumo o di produzione.




Le procedure semplificate: caratteristiche MPS

La prova dell'effettività del recupero delle Mps deve essere provata con :

- lettere o contratti;
- analisi o perizie di parte sulle caratteristiche del materiale;
- informative sulla compatibilità dello stesso con l'impianto di destinazione;
- procedure di controllo a campione;
- indicazione sul Ddt dell'impianto di destinazione.

Resta che se il rifiuto non viene avviato al recupero bensì allo smaltimento, l'eventuale comunicazione inviata dall'interessato è del tutto irrilevante, poiché sussiste l'illecito rappresentato dallo svolgimento di una attività di smaltimento in assenza di autorizzazione.




Le procedure semplificate



Il regime **agevolato del recupero tramite comunicazione** è previsto per:

1. i casi disciplinati dai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, per i rifiuti non pericolosi 12 giugno 2002, n. 161, per i rifiuti pericolosi e 17 novembre 2005, n. 269, per i rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, applicabili in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 184-ter (comma 3, secondo periodo, di tale norma);
2. le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce (comma 8-quater dell'articolo 216);
3. il controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti (comma 8- quinquies dell'articolo 216)
4. preparazione per il riutilizzo .






Le procedure semplificate e la cessazione qualifica di rifiuto

Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE (EoW di livello UE), che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, **sono sottoposte alle procedure semplificate a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti**, con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.




Art. 216 c. 8 quater D.lgs. 152/2006



Le procedure semplificate: caratteristiche EoW

Elementi caratterizzanti dell' EoW:

- la compilazione, da parte del produttore o dell'importatore, di una **dichiarazione di conformità, che deve essere trasmessa al detentore successivo della partita di rifiuti recuperati;**
- l'applicazione, da parte del produttore, di un **sistema di gestione della qualità**, che prevede tutta una serie di procedimenti documentati, nonché obblighi specifici di monitoraggio, sistema che deve essere verificato da uno speciale organismo di valutazione.



Disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto

Regolamenti europei in materia di EOW

- rottami metallici (Regolamento n. 333/2011)
- vetro (Regolamento n. 1179/2012)
- rame (Regolamento n. 715/2013), direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione europea

Regolamenti ministeriali sulla disciplina dell' EOW,:

D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari – CSS.

D.M. 28 marzo 2018, n. 69 cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso

D.M 15 maggio 2019, n. 62 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 D.M. 31 marzo 2020 n. 62 Regolamento cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

D.M. 22 settembre 2020, n. 188 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

~~D.M. 27 settembre 2022, n. 152 per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) degli inerti ex articolo 184-ter, Dlgs 152/2006~~

Dm Ambiente 28 giugno 2024, n. 127 la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) degli inerti ex articolo 184-ter, Dlgs 152/2006



Cessazione qualifica rifiuti

---> **DM Ambiente 28 marzo 2018, n. 69**

Conglomerato Bituminoso -> rifiuto – **Granulato di Conglomerato bituminoso** -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

---> **DM 28 giugno 2024, n. 127**

Rifiuto inerte (da C&D e di origine minerale)-> rifiuto – **Aggregato recuperato**-> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

I Decreti:

disciplinano le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto di quelli coinvolti in attuazione dell'art. 184-ter, c. 2 del D.lgs. 152/2006,
identificano i rifiuti che vi possono rientrare,
stabiliscono chi sia **il soggetto che attesta il rispetto** dei criteri per la cessazione dello status di rifiuto,
stabiliscono **quali siano i criteri** per la cessazione dello status di rifiuto,
stabiliscono chi sia **il soggetto che conserva, dove e per quanto tempo** la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto,
Individuano la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto.

Definizioni (art. 2)

Conglomerato bituminoso -> rifiuto (170302 - miscele bituminose ...[non pericolose]) costituito da inerti e leganti bituminosi, proveniente da:

- operazioni di fresatura a freddo di strati di pavimentazioni (fresato d'asfalto prodotto mediante fresatura degli strati di asfalto stradale)
- dalla demolizione di pavimentazioni

Granulato di Conglomerato bituminoso -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Lotto -> insieme di granulato conglomerato bituminoso \leq a 3.000 m³

Produttore -> gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di granulato di c.b.

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche del granulato di c.b.

Autorità competente -> l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo ... o l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'art. 216 D.lgs. 152/2006

Definizioni (art. 2)

Rifiuti Inerti -> rifiuto solidi provenienti da C&D e altri rifiuti inerti di origine minerale, sono contenuti nella Tabelle 1 presente nell'allegato 1. **Non sono pericolosi e non sono sotterrati**

Aggregato Recuperato-> (sia aggregato riciclato che aggregato artificiale prodotto dai rifiuti) che hanno cessato di essere tale se conforme ai criteri (Art. 3)

Lotto -> insieme di aggregato recuperato \leq a 3.000 m³

Produttore -> gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche dell'aggregato recuperato (Art. 5 - allegato 3)

Autorità competente -> l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo ... o l'autorità sanitaria della comunicazione di cui all'art. 216 D.lgs. 152/2006



Cessazione qualifica rifiuti

---> **Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69**

Conglomerato Bituminoso -> rifiuto – Granulato di Conglomerato bituminoso -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Dichiarazione di conformità (art. 4 commi 1, 2)

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche del granulato di c.b., redatta per ciascun lotto:

- secondo il modulo di cui all'allegato 2
- inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambiente del territorio

Sistema di gestione ambientale (art. 5)

Le imprese con certificazione Emas o in possesso della certificazione ambientale Iso 14001, rilasciata da organismi accreditati non devono attenersi alle modalità di detenzione dei campioni.


In alternativa è prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:

- a) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3;
- b) caratterizzazione del granulato di c.b. secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte b);
- c) tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto del produttore;
- d) le destinazioni del granulato di c.b. prodotto;
- e) rispetto della normativa ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
- f) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
- g) formazione del personale.

Il sistema di gestione ambientale:

deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed

è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.



Cessazione qualifica rifiuti



---> **DM 28 giugno 2024, n. 127**

Rifiuto inerte (da C&D e di origine minerale)-> rifiuto – Aggregato recuperato-> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Allegati

- **Rifiuti ammissibili:** tabella 1 suddivisa in 2 parti (inerti da C&D, altri inerti di origine minerale)
 - **Verifiche sui rifiuti in ingresso:** esame della documentazioni in ingresso, controllo visivo, e se necessario controlli supplementari → procedura di accettazione dei rifiuti
 - **Processo di lavorazione minimo:** macinazione, vagliatura,..., separazione della frazione metallica e/o indesiderata (solo alcune delle fasi meccaniche a titolo esemplificativo)
 - **Deposito e movimentazione:** devono essere organizzati in modo tale che i lotti di produzione non siano miscelati
 - **Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato:**
 - ✓ Controlli finalizzati alla ricerca dei parametri indicati in tabella (amianto, benzene, fenolo...) e a garantirne i relativi valori limite di concentrazione
 - ✓ Test di cessione
 - **Norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura Ce (Norma e Titolo)**
- **Norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato (art. 4 – scopi specifici di utilizzabilità) - Allegato 2 (scopi specifici di utilizzabilità)**

Allegato 1

(criteri per la cessazione)

Modalità detenzione del campione (art. 5 comma 4)

Il **produttore conserva** il campione per 5 anni dalla data dell'invio delle dichiarazioni presso l'impianto o la sede legale **prelevato** al termine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità alla norma UNI.10802 e UNI/TR 11682

Le **modalità di conservazione del campione** devono garantire:

- la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato e
- consentire la ripetizione delle analisi.





Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato

<p>1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)</p> <p>170101 Cemento</p> <p>170102 Mattoni</p> <p>170103 Mattonelle e ceramiche</p> <p>170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106</p> <p>170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301</p> <p>170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica</p> <p>170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507</p> <p>170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903</p>
<p>2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)</p> <p>010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p> <p>010409 Scarti di sabbia e argilla</p> <p>010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p> <p>010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p> <p>101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico</p> <p>101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso</p> <p>101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)</p> <p>101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310</p> <p>120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto</p> <p>191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti)</p> <p>200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.</p>



Cessazione qualifica rifiuti



---> **DM 28 giugno 2024, n. 127**

Rifiuto inerte (da C&D e di origine minerale)-> rifiuto – Aggregato recuperato-> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche dell'aggregato recuperato (Art. 5 – allegato 5):

- * **redatta per ciascun lotto**
- * **inviata** all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente
- * **conservata** dal produttore presso l'impianto o la sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità che ne facciano richiesta.


Monitoraggio

Fase non prevista in altri DM EoW, si prevede che il Ministero, sulla base di dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite valuti la possibilità di una revisione in considerazione delle evidenze che possono emergere durante la fase applicativa .



Sistema di gestione -> è previsto che il produttore di aggregato applichi un sistema della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Sistema di gestione oggetto di accertamento ogni 3 anni da parte di organismi accreditati per la valutazione della conformità al regolamento Ce 765/2008 o al regolamento Ce 1221/2009 (EMAS)



Cessazione qualifica rifiuti



---> **DM 28 giugno 2024, n. 127**


Rifiuto inerte (da C&D e di origine minerale)-> rifiuto – Aggregato recuperato-> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

A partire dal 26 settembre 2024 i produttori di aggregati recuperati avranno 180 giorni per presentare **un aggiornamento della comunicazione di inizio attività o l'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ambientale**, adeguandosi a quanto previsto nel Regolamento.

Restano autorizzate con EoW caso per caso le operazioni di recupero *“aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2”* e i *“rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4”*.

Se alla data del 26 settembre 2024 l'autorizzazione alla gestione rifiuti (articolo 208, Dlgs 152/2006) o l'autorizzazione integrata ambientale (Aia) sono **già in fase di rinnovo**, i produttori operano fino alla conclusione della stessa, in conformità ai titoli oggetto di rinnovo. **Diversamente**, l'adeguamento delle autorizzazioni Eow deve essere avviato entro il 25/3/2025, anche in questo caso con possibilità di continuare ad operare in base ai titoli posseduti.

3. Gli aggregati recuperati prodotti fino al momento dell'intervenuta efficacia dell'aggiornamento o del rinnovo possono continuare ad essere gestiti in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo.



Autorizzazioni




Autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 e s.m.,
dell'impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi costituito
dal frantoio mobile marca CAMS UTM 30.07 numero serie 08/2097)
Operazione di recupero R5 Autorizzazione

<https://apps.arpae.it/documento/DAMB20222675>

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE(AUA)
PER ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.M.152/22 - DITTA "BENASSI S.R.L."
- IMPIANTOUBICATO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA

<https://apps.arpae.it/REST//media/64d21ac32ccad9842937edca>



Preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata: D.M. 119/2023

I **centri di preparazione per il riutilizzo** sono impianti con caratteristiche e dotazioni tecniche conformi a quanto previsto nell'allegato 1 del decreto e potranno ricevere i rifiuti indicati nel catalogo di cui al medesimo allegato, entro le quantità massime nello stesso individuate




art. 2 D.M. 119/2023 lett. f

1. I RAEE sono prioritariamente avviati ai **centri accreditati di preparazione per il riutilizzo**, costituiti in conformità al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa separazione dai RAEE destinati a trattamento.
2. Nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al "deposito preliminare alla raccolta" dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.




Art. 7 D.Lgs. 49/2014 (RAEE)



Operazioni di preparazione per il riutilizzo

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo condotte nei centri di preparazione per il riutilizzo consistono in almeno una delle seguenti attività:

- a) «**controllo**»: operazione che consiste nell'ispezione visiva, cernita e prova funzionale per valutare l'idoneità del rifiuto ad essere preparato per il successivo riutilizzo; per i RAEE la prova consiste almeno nel testare la funzionalità (con prove specifiche a seconda della tipologia di RAEE), valutare la presenza di sostanze pericolose e registrare nella sezione B dello schedario di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento, i risultati della valutazione e delle prove, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafi da 5.1 a 5.4;
- b) «**pulizia**»: operazione mediante la quale vengono eliminate le impurità anche attraverso l'impiego di acqua e liquidi specifici come i detergenti ad azione disinfettante, anche in forma di vapore; operazioni di disinfestazione contro il tarlo;
- c) «**smontaggio**»: operazione di disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti riutilizzabili singolarmente o nell'operazione di riparazione;
- d) «**riparazione**»: operazione che comprende la sostituzione, la soppressione e/o ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, del rifiuto nonché l'installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi, comprese le attività di sabbatura, verniciatura, laccatura.



Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

Le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono intraprese in conformità alle modalità individuate all'articolo 216, commi 1 e 2

La comunicazione di inizio attività, a firma del gestore (**allegato 2**).


L'esercizio delle operazioni di cui al comma 1 è avviato **decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività**, entro i quali l'amministrazione territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento.

Nella ipotesi di preparazione per il riutilizzo di RAEE, l'avvio dell'esercizio è subordinato alla visita preventiva da parte dell'amministrazione competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

La visita preventiva verifica la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII del decreto legislativo n. 49 del 2014.



art. 4 D.M. 119/2023



Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata




L'Amministrazione dispone l'iscrizione in un apposito registro delle imprese o delle società per le quali è effettuata la comunicazione di inizio di attività, informandone il gestore.

- Se l'amministrazione accerta, **in sede di verifica dei requisiti, o di visita preventiva**, l'insussistenza dei requisiti per l'esercizio delle attività, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio delle stesse, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alle prescrizioni stabilite dall'amministrazione entro il termine **di trenta giorni** dalla comunicazione del provvedimento.
- In sede di **controllo successivo**, nel caso in cui l'amministrazione accerti che le operazioni di preparazione per il riutilizzo **non siano svolte in conformità ai requisiti dichiarati nella comunicazione**, sospende le suddette attività, ove le cause ostative non vengano eliminate entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di apposita diffida da parte dell'amministrazione.



art. 4 c 7 e 8 D.M. 119/2023




Esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

RINNOVO

La comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni **cinque anni e comunque in caso di variazione dei dati di cui alle lettere a) e c), comma 4, art. 4 del DM 119/2023:**

- l'ubicazione e la planimetria del centro di preparazione per il riutilizzo;
- la capacità di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica, la capacità di messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei beni derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo nonché la descrizione delle operazioni di cui all'allegato C della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 messe in atto in riferimento a ciascuna classe merceologica e delle attrezzature Utilizzate.



Conformità dei prodotti preparati per il riutilizzo ed etichettatura

La **conformità** è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa **finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza** come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato.


Il prodotto ottenuto dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo è munito di **etichetta** recante l'indicazione: «**Prodotto preparato per il riutilizzo**».

Nel caso di prodotti usualmente commercializzati per partite, l'etichettatura può essere apposta per singolo lotto imballato.

(PPRAEE)»: il prodotto o componente di prodotto ottenuto dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE apposta dall'operatore secondo le modalità indicate dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, paragrafo 6.2.



art. 3 D.M. 119/2023



Preparazione per il riutilizzo dei RAEE


- Le **caratteristiche e le dotazioni tecniche** dei centri di preparazione per il riutilizzo dei RAEE nonché le operazioni ivi effettuate sono conformi alla norma CENELEC EN 50614: 2020, Capitolo 4.
- Il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE è reimmesso al consumo munito di etichetta recante l'indicazione «PPRAEE», apposta dall'operatore secondo le modalità indicate dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, paragrafo 6.2. 6.

GARANZIA - Il gestore garantisce che il PPRAEE sia sicuro per l'uso come originariamente previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza umana e assicura le informazioni nei confronti dei consumatori ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.3.

In caso di danno da prodotti difettosi e per omessa informazione vigono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo



art. 7 D.M. 119/2023



Requisiti per l'esercizio dell'attività di riutilizzo

Requisiti soggettivi del gestore

Idonea capacità tecnica degli operatori

Dotazione tecnica

SEZIONI

- una sezione di conferimento e messa in riserva dei rifiuti;

- una sezione operativa adeguatamente attrezzata e organizzata


- una sezione di immagazzinamento e cessione dei prodotti o componenti di prodotti per il successivo riutilizzo;

- sezione di **stoccaggio dei rifiuti prodotti recuperabili** derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo da destinare ad impianti di recupero;

- sezione di **stoccaggio dei rifiuti prodotti non recuperabili** risultanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo da destinarsi allo smaltimento;

ATTREZZATURE

- Regolamento sulle modalità di accertamento in impianto



Tracciabilità centri di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata



Presso il centro è tenuto uno schedario, suddiviso in tre sezioni, finalizzato a registrare i dati afferenti ai rifiuti conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate, nel quale sono annotate almeno le seguenti informazioni:

In fase di accettazione ad ogni rifiuto è attribuito un **codice univoco**.

«codice univoco»: codice attribuito al rifiuto conferito in fase di accettazione al centro di preparazione per il riutilizzo ai fini della relativa individuazione nell'ambito delle successive operazioni;

Sezione A - Conferimento:


- a) conferitore (estremi identificativi);
- b) data del conferimento;
- c) codice EER dei rifiuti conferiti con indicazione della classe merceologica RAEE, categoria e, per i conferimenti aventi a oggetto sole componenti, anche sintetica descrizione-
- d) quantitativo espresso in numero di pezzi o in peso dei rifiuti conferiti, in base alla tipologia di prodotto.

Gestione B - Gestione:

- a) **quantità di rifiuti da sottoporre alle operazioni** di preparazione per il riutilizzo, suddivisi per classe merceologica, per codice EER e per **codice univoco**;
- b) **tipologia di operazioni di preparazione per il riutilizzo**, per ciascuna **classe merceologica** e codice EER e codice univoco, risultati delle valutazioni e delle prove funzionali compiute nell'ambito delle operazioni di controllo;
- c) **quantità dei prodotti ottenuti** dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, espressa in peso o in numero in base alla tipologia di prodotto.
- c) per i PPRAEE, l'indicazione del peso e' effettuata sulla base della decisione di esecuzione n. 2193/2019, del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui RAEE.

Sezione C - Cessione:

- a) quantità e numero di **prodotti e/o componenti** di prodotto ceduti per il riutilizzo;
- b) **quantità e codice EER dei rifiuti** prodotti nel centro e destinati presso altri impianti di trattamento.



Tracciabilità centri di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata



- Per i rifiuti accompagnati dal formulario o da documento di trasporto sono conservate copie degli allegati allo schedario
- Lo schedario deve essere conservato **per cinque anni** (il registro cronologico di carico e scarico ex art. 190 D.Lgs. 152/2006 per 3 anni).
- La durata massima della messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, effettuata presso lo stesso centro, è pari ad **un anno dalla data di ricezione dei rifiuti**.
- La **quantità stoccabile** non può mai eccedere le **quantità massime impiegabili** individuate nel catalogo per classe merceologica di cui al medesimo allegato e in ogni caso non può superare la capacità massima di messa in riserva.
- Per i rifiuti di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, **il passaggio tra centri di preparazione per il riutilizzo e impianti autorizzati ad operazione di recupero R13 è consentito esclusivamente per una sola volta** ai soli fini della cernita.

 **Art 6** D.M. 119/2023



Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)



Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): il provvedimento rilasciato dal SUAP che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del DPR n. 59/2013

Alle autorità competenti è poi lasciata la possibilità di estendere l'ambito di applicazione dell'AUA ad altri provvedimenti autorizzativi

L'Aua è il provvedimento che sostituisce i seguenti atti in materia ambientale (articolo 2, lettera a) e articolo 3, commi 1 e 2, Dpr 59/2013):


- 1) **autorizzazione agli scarichi** (capo II del titolo IV della sezione II, Parte III, Dlgs 152/2006);
- 2) **comunicazione preventiva** (articolo 112, Dlgs 152/2006) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- 3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti previsti all'articolo 269, Dlgs 152/2006;
- 4) **autorizzazione generale** prevista all'articolo 272, Dlgs 152/2006;
- 5) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- 6) **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi** derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9, Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99;
- 7) **comunicazioni in materia di rifiuti** di cui agli articoli 215 e 216, Dlgs 152/2006.

DPR n. 59 del marzo 2013 -> Regolamento recante la disciplina dell'AUA e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad AIA, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Circolare 7 novembre 2013 il Ministero dell'ambiente ha dettato le istruzioni operative.

Il modello per richiedere l'Aua è stato approvato con **Dpcm 8 maggio 2015** in vigore dal 30/6/ 2015.

Le Regioni hanno adeguato le normative regionali di settore.




Esclusioni



- impianti soggetti ad AIA;
- progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D.lgs. n. 152/06)
- procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.lgs. n. 152/06)
- impianti FER (D.lgs. 387/2003)(fonti energetiche rinnovabili)
- attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE)
- impianti asserviti ad attività di bonifica/MISE

Devono ritenersi esclusi dall'AUA gli impianti esclusi dalla competenza del SUAP



Ambiti di applicazione




L'AUA di regola è **obbligatoria**, e deve essere richiesta per stabilimenti/attività/impianti esistenti:

- quando scade il primo titolo abilitativo di natura autorizzatoria;
- quando scade una comunicazione ma l'attività è soggetta anche a uno o più titoli abilitativi di carattere autorizzatorio;
- quando si verifica una modifica sostanziale che impone la necessità di richiedere una nuova AUA

Qualora l'Impresa, nell'ambito dell'intervento da realizzare, debba conseguire, oltre all'AUA anche altri titoli abilitativi NON ambientali (es. permessi edilizi, autorizzazioni sanitarie, certificazioni antincendio, ecc.) sarà cura del S.U.A.P. coordinare il procedimento ai sensi del d.P.R. 160/2010 con la convocazione della Conferenza di Servizi e nell'ambito della stessa la Provincia provvederà ad adottare e trasmettere l'A.U.A..






Durata Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

DURATA -> L'autorizzazione ha una durata di 15 ANNI rinnovabile a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP.

In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose i gestori degli impianti devono presentare, almeno ogni 4 anni, una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente .

L'istanza di rinnovo, corredata da documentazione aggiornata, deve essere inviata, almeno 6 mesi prima, dal gestore all'Autorità competente, tramite lo Sportello (SUAP).

Nelle more del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.




Durata Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

La disciplina contenuta nel D.P.R. n. 59/2013 prevede che:

- in caso di **modifica non sostanziale** sarà sufficiente una semplice comunicazione all'autorità competente – salvo diverso avviso dell'autorità da manifestare nel termine di 60 giorni
- in caso di **modifica sostanziale**, il gestore dell'impianto dovrà presentare una nuova domanda di Aua e ottenere il relativo provvedimento espresso.

Con sentenza n. 524/2019, il Tar Puglia ha chiarito che non spetta al gestore dell'impianto determinare la natura rilevante o meno delle modifiche apportate allo stesso in considerazione dei possibili effetti sull'ambiente, bensì all'autorità. Ciò in quanto il D.P.R., da un lato, indica l'obbligo di comunicare ogni modifica che *«possa produrre effetti sull'ambiente»* e non delle sole modifiche che effettivamente li producano; dall'altro, attribuisce all'autorità competente il compito di decidere se una modifica produca o meno effetti sull'ambiente.



Procedure semplificate Rifiuti e AUA




Secondo quanto previsto dal D.P.R. n.59/2013, il soggetto che richiede l'iscrizione nel Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti o il suo rinnovo, può optare per l'ottenimento **dell'Autorizzazione Unica Ambientale** .

Nel caso in cui oltre alla comunicazione di cui all'articolo 216 del DLgs. n. 152/2006, deve essere richiesta o l'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del DLgs. n. 152/2006 o l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del DLgs. n. 152/2006 o entrambi queste autorizzazioni il soggetto richiedente **è obbligato a presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**.



D.P.R. n.59/2013

Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006




Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Autorizzazione integrata ambientale è quel provvedimento che **autorizza l'esercizio dell'installazione** a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai **requisiti IPPC**, **sostituendo le autorizzazioni ambientali richieste per la sua gestione**. Prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente.

I concetti chiave :

- un approccio integrato sia nel coordinamento tra i vari soggetti sia nella valutazione dei diversi aspetti ambientali per limitare il trasferimento dell'inquinamento da un comparto all'altro;
- il superamento dell'approccio command and control con il coinvolgimento del gestore dell'impianto, quale soggetto attivo e propositivo;
- la messa a punto di un piano di monitoraggio da parte dell'azienda che copra tutta la validità dell'Autorizzazione;
- la trasparenza del procedimento amministrativo e il coinvolgimento del pubblico e di tutti i portatori di interessi;
- la pubblicizzazione dei risultati dei controlli e dei monitoraggi.



Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)



L'ambito di applicazione della disciplina è circoscritto a uno specifico elenco di attività, con relative soglie dimensionali, oggi contenuto nell'allegato VIII alla parte seconda connotate da impatti cumulativi diversificati e potenzialmente rilevanti che impongono, pertanto, una valutazione integrata .

ALLEGATO VIII Parte II

1. Attività energetiche

2. Produzione e trasformazione dei metalli

3. Industria dei prodotti minerali

4. Industria chimica

5. Gestione dei rifiuti

5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi,

5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:

5.3. Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi; Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi,

5.4. Discariche.

5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi

5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi

6. Altre attività


Dlgs 4 marzo 2014, n. 46 nell'attuare la direttiva 2010/75/UE riscrive il Titolo III- bis, Parte II del Dlgs 152/2006 rivedendo e modificando la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale.

Decreto direttoriale 15 marzo 2016, prot. n. 86 è stata **aggiornata la modulistica Aia**, con specifico riferimento alle domande di riesame ex articolo 29- octies, Dlgs 152/2006 come inserito dal Dlgs 46/2014.

Decreto direttoriale 10 ottobre 2019, n. 311 con cui si approva la nuova modulistica per il procedimento di autorizzazione integrata ambientale (Aia)




Titolo III-bis alla Parte seconda del D.Lgs.152/06



Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Autorizzazione rilasciata necessariamente in forma espressa la quale **sostituisce i seguenti titoli** elencati nell'allegato IX alla parte seconda del Dlgs 152/2006:

1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta);
2. autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza);
3. autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210);
4. autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7);
5. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9);
6. autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).




Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Cosa contiene -> [art. 29-sexies] include tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, inoltre contiene i valori limite per le emissioni dirette di gas serra (solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale).


Per gli impianti di trattamento ricadenti nel campo di applicazione dell'Aia, assume connotati peculiari. Per tali installazioni, infatti, l'Aia, sostituendo l'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 Dlgs 152/2006 e producendone i relativi effetti, eccezionalmente **“costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica”** dell'impianto (cfr. articolo 6, comma 14, Dlgs 152/2006).

Inoltre, sotto il profilo procedurale, l'articolo 208, comma 2, lettera b), Dlgs 152/2006 stabilisce che, “se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, **la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3”**.



QUADRO RIASSUNTIVO AUTORIZZAZIONI


Tipologia	Attività	Durata
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) <i>art.29-ter</i> D.lgs. 152/06	Particolari attività di gestione e particolari tipologie di rifiuti allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06	10 anni dalla data di rilascio (12 anni se SGA certificato con ISO 14000) (avviato dall'autorità competente, entro 180gg)
AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 208 D.lgs. 152/06)	Tutte le altre tipologie di rifiuti o di attività di gestione non ricomprese nelle attività di cui sopra	10 anni (rinnovo 180gg prima)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) <i>(DPR 59/2013)</i>	E' il provvedimento autorizzativo che ricomprende la procedura semplificata (art.216) qualora presenti autorizzazioni esplicite (scarichi, emissioni, ..)	15 anni (rinnovo 6 mesi prima)



Le violazioni in tema di procedure semplificate

1) Falso nella comunicazione, art. 214, comma 9, Dlgs 152/2006 con rinvio all'articolo 21 della legge 241/1990 dispone *"in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato"*.

La violazione dell'obbligo di veridicità punita ai sensi dell'articolo 483 c.p. si configura quando il soggetto rappresenti nella comunicazione di inizio attività o negli allegati, in modo volutamente non veritiero, la realtà dei fatti.




Le violazioni in tema di procedure semplificate

2) Mancanza della comunicazione art. 256, comma 1, Dlgs 152/2006 "chiunque effettua una attività di (...) recupero (...) in mancanza della prescritta (...) comunicazione di cui agli articoli (...) 215 e 216".

Il reato non si configura se:

- l'attività viene svolta una volta decorsi i novanta giorni dalla comunicazione, anche in assenza di iscrizione.
- se la condotta consista nella sola costruzione di un impianto di recupero dei rifiuti, in quanto l'articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 fa riferimento all'esercizio, in concreto, dell'attività di recupero, senza possibilità di configurare il tentativo, vertendosi in materia contravvenzionale.



Le violazioni in tema di procedure semplificate

3) Carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le comunicazioni art. 256, comma 4, che fa riferimento alla "carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le (...) comunicazioni".

Tale fattispecie "ha dato luogo a seri problemi interpretativi poiché la carenza dei requisiti e delle condizioni per le iscrizioni e le comunicazioni potrebbe risolversi in un'inesistente comunicazione ..".

"nell'ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, il reato di cui all'articolo 256, comma 4, è configurabile nei soli casi in cui tale carenza sia attinente alle modalità di esercizio dell'attività, mentre, nella diversa ipotesi in cui essa si risolva nella sostanziale inesistenza del titolo abilitativo, si configura una illecita gestione che certamente sussiste quando oggetto dell'attività sono rifiuti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni ed iscrizioni. (Cass. pen., sez. III, n. 5817/2019)



Attività abusiva → reati contravvenzionali



Articolo 256, c.1 e c.4– D.Lgs.152/2006

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti **in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione** di cui agli articoli **208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216** è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi ;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

29-quattordecies Dlgs 152/06

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda **senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o** dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. [...]



Art. 256 → norma di settore



Articolo 256, c.1 e c.4– D.Lgs.152/2006

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di **rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione**, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi ;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Secondo la dottrina si applica il principio di sussidiarietà per cui:

- il concorso apparente tra art 156

e l'art. 133 co.3 verrà risolto mediante applicazione della sanzione penale prevista dalla prima delle disposizioni ;

e l'art. 133 co. 1 (superamento dei limiti tabellari previsti dalla tabella 3 all'allegato 5) sembra doversi più correttamente risolvere in base al principio di specialità art.9 della legge 689/81 s.m.i. con applicazione la sanzione amministrativa prevista dal secondo.

Le due condotte ricevono un diverso trattamento sanzionatorio: l'art. 133 co 3, che sanziona la violazione delle prescrizioni, trova applicazione “fuori dal caso di cui al co.1 “ che riguarda il “superamento dei limiti tabellari

Articolo 133 c.1 e c.3– D.Lgs.152/2006

1. Chiunque, **salvo che il fatto costituisca reato** e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico **superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o** quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.

3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 29 quattordices, comma 2, **effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione** o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.



Attività abusiva: → ecodelitti



Art. 452-quaterdecie s c.p. (già art. 260 Dlgs 152/06)


Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque **gestisce abusivamente** ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. [...]

452-quater c.p.

Disastro ambientale
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque **abusivamente** cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. [...]

Art. 452-bis c.p.


Inquinamento ambientale
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque **abusivamente** cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. [...]



Estinzione delle contravvenzioni

La disciplina di cui agli articoli **da 318-bis a 318-octies** del **Dlgs. 152/2006**, introdotta con l'art. 1, comma 9, della **Legge 22 maggio 2015, n. 68**, ha previsto – in materia di reati ambientali – un meccanismo di **estinzione delle contravvenzioni** che *“non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”*, all'esito del perfezionamento di una procedura amministrativa costituita da due fasi:


- 1) La 'regolarizzazione' del contravventore attraverso l'**adempimento delle prescrizioni impartite** in via amministrativa
- 2) il **pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria**.



Estinzione delle contravvenzioni

L'organo di vigilanza dopo aver accertato una contravvenzione suscettibile di regolarizzazione (sotto forma di cessazione della permanenza del reato o di rimozione delle sue conseguenze dannose o pericolose)


- riferisce senza ritardo al pubblico ministero la notizia di reato, impartisce al contravventore un'**apposita prescrizione**, fissando un **termine** non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario per rimuovere l'irregolarità
- entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato) verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità prescritte e nel termine indicato nella prescrizione.
- se vi è stato **corretto e tempestivo adempimento**, la **contravvenzione si estingue** e il contravventore è ammesso a pagare una **sanzione di importo pari ad un quarto del massimo dell'ammenda prevista**
- l'adempimento in un **tempo superiore** a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta **congruo** a norma dell'art. 318-quater, comma 1, con eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati **ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale** e, in tal caso, la somma da versare è ridotta alla **metà del massimo**
- **se l'adempimento non è avvenuto, il processo (precedentemente sospeso) riprende il suo corso.**



QUESITO



Per un impianto di trattamento rifiuti le uscite di carta e cartone come EOW vanno registrate e stampate sul registro di carico e scarico?




REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO – OPERAZIONE DI SCARICO PER MATERIALI/MPS



SCHEDE MATERIALI SECONDARI
AI SENSI DELL'ART.184-TER DEL D.LGS.N.152/2006

Materiali prodotti

Ammendante compostato verde	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t
Ammendante compostato misto	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t
Altri ammendanti	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t
Digestato	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t
Aggregati riciclati secondo la norma UNI 11531-1:2014	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t
Rottami di alluminio	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t
Rottami di vetro	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t
Rottami ferro e acciaio	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t
Rottami di rame	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t
Carta e cartone	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t
Plastica	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t
Legno e sughero	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t
CSS - combustibile	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t
Tessili	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t
Gomma	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t
Cuoio	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t
Materiali ceramici	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t
Correttivi da fanghi	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t
Altri fertilizzanti	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t
Granulato di Conglomerato bituminoso	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t
Materiali secondari derivanti dal recupero di prodotti assorbenti per la persona	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t
Gomma vulcanizzata da PFU	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t
Altro	quantità	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	kg	t



Formazione RENTRI - eventi organizzati dalle Sezioni dell'Albo gestori ambientali



<https://www.rentri.gov.it/news/formazione-rentri-eventi-organizzati-dalle-sezioni-dell-albo-gestori-ambientali>

Modulo I

- Soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI (operatori, produttori, delegati)
- Tempistiche per l'iscrizione
- Produttori di rifiuti non tenuti all'iscrizione
- Procedura per l'iscrizione al RENTRI
- Procedura per la registrazione in area Produttori non iscritti


Modulo II

- Le nuove regole per la gestione dei formulari di identificazione rifiuto in formato cartaceo
 - I servizi di supporto per il FIR cartaceo
 - Le nuove regole per la gestione dei registri cronologici dei registri di carico e scarico
- I servizi di supporto per il registro di carico e scarico

EMILIA ROMAGNA

- Modulo I: 08/10/2024 - 10:30
- Modulo II: 22/10/2024 - 10:30

Consulta il sito della Sezione



INTERPELLO DEL MINISTERO AMBIENTE SULLA QUALIFICAZIONE DEI RESIDUI DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE



Risposta ad interpello MinAmbiente 3 agosto 2023, n. 128413


1. se sia applicabile l'esclusione di cui all'articolo 185 del D. Lgs. n.152 del 2006;
2. se siano applicabili le disposizioni in materia di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006;
3. se le disposizioni previste dal dm 23/06/2016 permettano ex-lege di classificare i residui della manutenzione del verde utilizzati in impianti per la produzione di biogas come sottoprodotti esonerando il produttore dall'onere della prova di attestare in ogni fase della gestione il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/06
4. se le casistiche richiamate dal dm 10 marzo 2020 e, in particolare, l'utilizzo di tali residui ai fini del compostaggio all'interno dei terreni di proprietà della ditta appaltatrice, possano configurare una esclusione dalla disciplina rifiuti e/o una gestione come sottoprodotto.

l'attività manutentiva, pure se compresa all'interno della definizione di processo produttivo, è da intendersi comunque riferita come attività di supporto del processo produttivo stesso ovvero finalizzata e funzionale al mantenimento in efficienza del processo produttivo. Per attività manutentive sembrano quindi doversi intendere tutte quelle attività poste a supporto dell'attività produttiva ovvero finalizzate al mantenimento in efficienza dell'impianto produttivo stesso o delle sue parti costituenti.

L'unica eccezione sembra poter essere ricondotta all'attività manutentiva quando esercitata dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

il citato decreto ministeriale, al pari di altre disposizioni normative vigenti, che pure menzionano tipologie di residui potenzialmente gestibili come sottoprodotti, non può e non potrebbe neppure, stabilire un elenco di materiali e sostanze senz'altro qualificabili come sottoprodotti, dovendo comunque rimettere la valutazione ad una analisi, caso per caso,

un elenco di materiali gestibili come sottoprodotti non è mai da intendersi come una esclusione ex-lege dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, le indicazioni contenute all'interno del dm 10 marzo 2020.



Chiarimenti Commissione Ue 26 aprile 2024 SULLA QUALIFICAZIONE DEI RESIDUI DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE



QUESITO del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alla Commissione in merito alla gestione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato.

a- possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni;

b- possono essere qualificati come sottoprodotto, **qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC, art 5**, considerando l'attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione;

c- possono essere qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas.

NO.

L'articolo 2 della stessa Direttiva fornisce un elenco di rifiuti e materiali esclusi dal suo campo di applicazione che non comprende i residui della manutenzione del verde pubblico e privato.

I servizi della Commissione ritengono che l'attività di manutenzione del verde non possa essere considerata un "processo di produzione" in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto. Di conseguenza, i servizi della Commissione considerano che i residui prodotti dalla manutenzione del verde non possono essere considerati "sottoprodotti" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva.

I residui prodotti dalla manutenzione del verde pubblico e privato non possono essere considerati "sottoprodotti" ai sensi della Direttiva, siano essi destinati o meno alla produzione di compost o biogas

Con riserva dell'interpretazione della Corte di giustizia, la quale è l'unica a poter fornire un'interpretazione giuridicamente vincolante degli atti emanati dal Consiglio e dal Parlamento,



CONTATTI:
formazione@ecocerved.it
info@ecocamere.it